

STATUTO

Premessa

La scuola nota come "Scuola Padre Monti" fu fondata nel 1974 dalla Congregazione religiosa Figli dell'Immacolata Concezione, nel solco del carisma del loro fondatore Padre Luigi Monti (*Bovisio Masciago 1825 – Saronno 1900*), con lo scopo di far acquisire ai giovani competenze umane e professionali spendibili nel contesto sociale e lavorativo.

Successivamente, nel 2017 fu costituita la Fondazione Daimon con lo scopo di acquisire la scuola secondaria di secondo grado e il Centro Formazione Professionale gestite dall'Associazione Padre Monti, acquisizione avvenuta l'anno successivo.

Art. 1 (Ente del Terzo Settore)

È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE DAIMON".

Il presente Statuto è stato adeguato alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con assunzione, alla data di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), della qualifica di Ente del Terzo Settore, contestualmente modificando la denominazione in "FONDAZIONE DAIMON ETS".

La Fondazione assume negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del terzo settore". L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

Art. 2 (Sede, Unità locali, Delegazioni ed Uffici)

La Fondazione ha sede in Saronno.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede della Fondazione all'interno dello stesso Comune è deliberato dal Consiglio di Indirizzo e non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

Con delibera del Consiglio di Indirizzo la Fondazione potrà istituire sedi secondarie, unità locali, delegazioni ed uffici, oltre che per lo svolgimento delle attività tipiche, anche per svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione,

attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di sviluppo della Fondazione stessa.

Art. 3 (Scopi, finalità e attività di interesse generale)

3.1 La Fondazione è un ente di diritto privato, senza fini di lucro, che persegue finalità civiche e sociali svolgendo attività di interesse generale nei seguenti settori ed ambiti di attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. 117/2017 (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera l);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (D.Lgs. 117/2017, art. 5 lettera p);

3.2 In particolare, la Fondazione pone al centro la persona, valorizzandola in termini di accoglienza e progetto di vita. La Fondazione pone grande attenzione ai percorsi educativi e formativi per una crescita personale e professionale, all'innovazione tecnologica, ad attività di ricerca e sviluppo, alle reti e alle partnership.

La Fondazione si pone come obiettivo il benessere della persona, inteso come risultato della formazione personale, professionale, culturale e artistico-espressiva, dell'inclusione sociale e familiare, della libertà da ogni condizione di bisogno, disagio, emarginazione o discriminazione.

Nell'ambito delle attività di cui al punto 3.1, la Fondazione svolge primariamente le seguenti attività:

- realizzazione dei servizi formativi e di orientamento in area istruzione tecnica secondaria e superiore, leFP, PPD, formazione continua, attività di contrasto alla dispersione scolastica anche mediante l'acquisizione di certificazioni, partnership e partecipazioni ad altre reti di scopo o ad altri Enti.

- servizi educativi destinati all'Istruzione e Formazione Professionale dei giovani fino ai 18 anni;
- organizzazione di mezzi umani, professionali, tecnici, economici e finanziari utili o necessari per istituire e/o gestire, valorizzare e promuovere attività formative e scolastiche di ogni ordine e grado come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - corsi di Formazione Professionale
 - corsi di Istruzione Tecnica secondaria di secondo grado
 - corsi di Istruzione Tecnica Superiore
 - servizi per il contrasto alla dispersione scolastica
 - percorsi personalizzati per disabili
 - servizi per il lavoro
 - percorsi formativi e professionali in una prospettiva di lifelong learning
 - percorsi formativi e attività di consulenza rivolti al mondo delle imprese
 - servizi di orientamento.
- Attività di formazione individuale o di gruppo per la crescita delle competenze musicali, in forme amatoriali o professionali.

La Fondazione inoltre potrà occuparsi di tutti i servizi connessi e collaterali funzionali e/o strumentali allo svolgimento delle suddette attività e, quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: promuovere, istituire, gestire ed organizzare stage formativi, borse di studio, vacanze di studio, assistenza educativa ed extrascolastica, attività produttive e commerciali, trasporti e mense scolastiche, convegni, mostre, ricerche, studi e dibattiti, attività di edizione, anche in forma di pubblicazioni digitali, esclusa l'attività di pubblicazione di quotidiani ai sensi della L. 5 agosto del 1981 n. 416, e smi..

La Fondazione si propone altresì di attuare interventi strategici con altri enti del territorio al fine di raggiungere i propri scopi.

Art. 4 (Attività diverse)

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente art. 3, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla disciplina delle Fondazioni del Terzo Settore. A tal fine è demandata al Consiglio di Indirizzo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni

deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, l'assegnazione di appalti per la costruzione e/o la ristrutturazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

- partecipare (anche partecipando alla costituzione) ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

- erogare premi e borse di studio;

- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione, con particolare riferimento all'ambito culturale, espressivo, musicale, per la promozione e lo sviluppo delle competenze creative dell'individuo;

- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web e altri new media;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle alle prime direttamente o indirettamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.

Art. 5 (Vigilanza)

Le Autorità Competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 (Patrimonio e sua destinazione)

Il patrimonio dell'Ente è costituito dai beni conferiti in sede di costituzione e nel tempo accresciuti, come risultanti dallo Stato Patrimoniale aggiornato alla data del 31 marzo 2025.

- da apporti in denaro, beni mobili od immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti Aderenti con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato o di enti territoriali, dalle elargizioni fatte da altri enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 7 (Fondo di gestione)

Il fondo di gestione, da impiegarsi per il funzionamento e per la realizzazione degli scopi della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dalle donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da contributi volontari dei Fondatori, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti Aderenti e dei sostenitori.
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- da eventuali apporti in natura e o di servizi da chiunque effettuati in ossequio alle disposizioni di legge.

Le rendite e risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8 (Esercizio finanziario, bilancio consuntivo e bilancio di previsione)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo, redatto secondo le modalità del Decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, ed il bilancio di previsione predisposti dalla Giunta Esecutiva e sottoposti al parere consultivo dell'Assemblea, devono essere approvati dal Consiglio di Indirizzo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro 180 giorni.

Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale se nominati, e dal bilancio di previsione vengono inviati entro il 30

novembre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva all'Assemblea perché esprima il parere di cui all'articolo 14. Qualora l'Assemblea non emetta il parere entro il 15 dicembre, il parere si considera favorevole.

I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati di 60 giorni, nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo abbia deciso di avvalersi del maggior termine dei 180 giorni.

Art. 9 (Bilancio sociale)

La Fondazione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, redige il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da depositarsi presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e da pubblicarsi sul sito Internet istituzionale. Nel Bilancio sociale si dà atto del rispetto dei requisiti di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 117/2017 sul trattamento economico dei lavoratori nonché degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. Pur in mancanza delle condizioni di obbligatorietà previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, la Giunta esecutiva può deliberare di provvedere alla sua redazione.

Art. 10 (Assenza di scopo di lucro)

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È fatto obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale o di quelle direttamente connesse.

Art. 11 (Membri della Fondazione)

I soggetti che partecipano alla Fondazione di partecipazione si distinguono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Aderenti.

A cura della Giunta Esecutiva e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'albo dei membri della Fondazione trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per il libro soci delle società per azioni.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

Art. 12 (Fondatori)

Fondatori sono coloro che hanno costituito il fondo di dotazione della Fondazione.

Art. 13 (Partecipanti)

I Partecipanti possono essere Partecipanti Fondatori o Partecipanti Aderenti.

I Fondatori acquisiscono di diritto la qualifica di Partecipante Fondatore.

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Indirizzo stesso, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Aderenti, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo determinerà con regolamento la possibile suddivisione ed il raggruppamento dei Partecipanti Aderenti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, nonché la periodicità dei versamenti contributivi necessari al mantenimento della qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante Aderente.

La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, nei termini di cui al precedente capoverso, salvo diversa delibera del Consiglio di Indirizzo.

Art. 14 (Esclusione e recesso)

Il Consiglio di Indirizzo decide l'esclusione di membri della Fondazione per grave e/o reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- comportamenti assunti durante il rapporto di lavoro dipendente con la Fondazione che determinino provvedimenti di licenziamento per giusta causa.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- liquidazione giudiziale del patrimonio e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione di partecipazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori possono perdere la qualifica di Partecipanti Fondatori per dimissioni o esclusione.

I Fondatori possono essere esclusi dalla qualifica di Partecipante Fondatore, con delibera dal Consiglio di Indirizzo con il voto favorevole degli 8/10 degli aventi diritto al voto.

Art. 15 (Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione di partecipazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio di Indirizzo
- La Giunta Esecutiva
- Il Presidente
- Il Comitato tecnico Scientifico
- Il Revisore Legale /Organo di controllo

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di Controllo, del Revisore Legale e del Comitato Tecnico Scientifico. Fermo restando il diritto al rimborso alle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, può essere riconosciuto un compenso ai membri del Consiglio di Indirizzo o della Giunta Esecutiva che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 16 (Assemblea)

L'Assemblea è formata dai Partecipanti, ciascuno dei quali ha diritto ad esprimere un voto. I Partecipanti che non siano persone fisiche intervengono attraverso il proprio

legale rappresentante o persona delegata da quest'ultimo.

Ciascun Partecipante può delegare altri soci a partecipare alle assemblee. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto, qualora non siano anche Partecipanti, i componenti il Consiglio di Indirizzo, il Direttore Generale ed il Revisore Legale.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, in sua mancanza dalla persona eletta dall'Assemblea, a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e trasmesso, a tutti gli aventi diritto con strumenti di comunicazione che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, con preavviso di almeno 8 giorni di calendario rispetto al giorno dell'adunanza. E' possibile prevedere nell'avviso di convocazione anche una seconda convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti personalmente o a mezzo delega, tutti i Partecipanti e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo.

Le riunioni dell'Assemblea potranno svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno.

L'Assemblea in particolare:

- esprime pareri in merito alle modifiche dello statuto;
- esprime pareri in merito al bilancio consuntivo e/o preventivo;
- esprime pareri sugli argomenti che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Indirizzo;
- può formulare proposte ed esprimere pareri;
- può proporre al Consiglio di Indirizzo di esercitare l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo di gestione, indicandone i motivi;
- elegge i membri del Consiglio di Indirizzo in rappresentanza dei soci Partecipanti Aderenti.

L'Assemblea si costituisce in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei Partecipanti, mentre in seconda convocazione si costituisce validamente, qualsiasi sia il quorum presente.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 17 (Consiglio di Indirizzo)

Il Consiglio di Indirizzo è composto da un numero di membri variabile, comunque non inferiore a tre e non superiore a trenta, determinato secondo le seguenti regole:

A. Ciascun Partecipante Fondatore ha diritto a nominare se stesso. Nel caso il Partecipante Fondatore sia una società o un ente, questi potrà nominare un proprio rappresentante anche diverso dal legale rappresentante.

B. L'Assemblea può nominare in rappresentanza dei Partecipanti Aderenti un numero di membri non superiore ad un quinto dei membri (fino ad un massimo di due) nominati secondo quanto previsto al precedente punto A.

È presieduto dal Presidente della Fondazione.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e possono essere rieletti.

I mandati dei Consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Indirizzo, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Indirizzo stesso e, nelle more della dichiarazione di decadenza, perde il diritto al voto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà/anno in carica fino allo spirare del termine degli altri.

Il Consiglio di Indirizzo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

- individuare le aree di attività della Fondazione;
- nominare tra i propri membri il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente;
- deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione predisposti dalla Giunta Esecutiva sentito il parere dell'Assemblea;
- determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 11 possono rivestire la qualifica di Partecipanti Fondatori e Partecipanti Aderenti e procedere alla relativa

nomina, determinando, altresì, l'ammontare dei contributi minimi di ingresso nella Fondazione;

- nominare l'Organismo di Vigilanza e adottare il "modello organizzativo" nonché tutti i provvedimenti previsti dalla Legge 231/2001;
- deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali della Fondazione e su tutti i problemi concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento della stessa;
- deliberare, con il voto favorevole di una maggioranza pari ai tre quarti dei componenti il Consiglio di Indirizzo, le modifiche dello statuto, sentito il parere dell'Assemblea;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, Fondazioni, Associazioni;
- nominare i componenti la Giunta Esecutiva, scelti anche tra soggetti diversi dai membri del Consiglio di Indirizzo;
- nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico, nonché la remunerazione;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare il Revisore Legale/organo di controllo e ne stabilisce il compenso;
- approvare e modificare il Regolamento della Fondazione predisposto dalla Giunta Esecutiva;
- deliberare, con il voto favorevole di una maggioranza pari ai tre quarti dei componenti il Consiglio di Indirizzo, lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- esaminare qualsiasi argomento proposto dal Presidente, dalla Giunta Esecutiva o da almeno due consiglieri;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto;
- conferire speciali incarichi a singoli membri, procuratori, avvocati, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto.

Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale della Provincia di Varese.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno e

trasMESSO, a tutti gli aventi diritto con strumenti di comunicazione che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, con preavviso di almeno 5 giorni di calendario rispetto al giorno dell'adunanza.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Indirizzo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri.

Ad eccezione delle delibere che a norma di legge e del presente statuto richiedono maggioranze più elevate il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Non hanno diritto di voto e, se presenti non concorrono al quorum costitutivo, i rappresentanti dei Partecipanti Aderenti eletti dall'Assemblea nelle votazioni riguardanti la nomina o l'esclusione di Partecipanti Fondatori.

Non ha diritto di voto e, se presente non concorre al quorum costitutivo, il membro, ovvero il suo rappresentante, di cui è chiesta l'esclusione dalla qualifica di Partecipanti Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole di una maggioranza qualificata in materia di:

- modifiche statutarie con il voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto al voto;
- nomina di Partecipanti Fondatori con il voto di 2/3 degli aventi diritto al voto;
- esclusione di Partecipanti Fondatori con il voto favorevole dell'80% degli aventi diritto al voto, escludendo dal quorum il soggetto verso il quale è promossa la proposta di esclusione;
- esclusione di Partecipanti Aderenti con il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo potranno svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine

del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 18 (Giunta Esecutiva)

La Giunta Esecutiva è composta da un numero variabile di membri di tre, cinque o sette, compreso il Presidente, secondo le determinazioni del Consiglio di Indirizzo.

I membri della Giunta Esecutiva restano in carica per un triennio, sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e sono rieleggibili, salvo revoca prima della scadenza del mandato da parte dell'organo che li ha nominati e che provvederà alla loro sostituzione.

I mandati dei membri della Giunta Esecutiva indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente.

Il membro della Giunta Esecutiva che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive della Giunta Esecutiva, può essere dichiarato decaduto dalla Giunta Esecutiva stessa. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla designazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

La Giunta Esecutiva provvede:

- alla tenuta dell'albo dei membri della Fondazione in apposito libro da tenersi con le modalità previste per il libro soci delle società per azioni;
- all'amministrazione e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo;
- alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- alla predisposizione dello schema di regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione;
- alla nomina dei responsabili operativi delle aree di attività della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata, remunerazione e natura dell'incarico.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento con almeno 5 giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Sono tuttavia valide le riunioni, anche non convocate in tal modo, qualora siano presenti tutti i membri della Giunta in carica e nessuno si opponga alla trattazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Ad eccezione delle delibere che a norma di legge e del presente statuto richiedono maggioranze più elevate, la Giunta Esecutiva delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le riunioni della Giunta Esecutiva potranno svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 19 (Presidente)

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Indirizzo, necessariamente tra i membri del Consiglio.

Il Presidente resta in carica tre esercizi, cioè sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio, e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati e procuratori.

Il Presidente è membro di diritto della Giunta Esecutiva, che presiede.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 20 (Direttore Generale)

Il Consiglio di Indirizzo può nominare il Direttore Generale, determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico, nonché la remunerazione.

Il Direttore Generale è il responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, della Giunta Esecutiva, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea.

Art. 21 (Comitato tecnico scientifico)

Il Consiglio di Indirizzo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Indirizzo e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Indirizzo ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico Scientifico é presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 22 (Organo di controllo e Revisore Legale)

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Indirizzo, previamente stabilendo di costituirlo in forma monocratica o collegiale.

I componenti l'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, nel caso di organo monocratico, devono essere posseduti dalla persona nominata.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento. Qualora attribuito dal Consiglio di Indirizzo, l'Organo di Controllo esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, svolgendo le funzioni dell'organismo di vigilanza.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale e può procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 per due esercizi consecutivi, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Indirizzo, deve nominare un Revisore Legale dei conti oppure affidare all'Organo di Controllo la revisione legale dei conti, e in tal caso l'Organo di Controllo è costituito dal revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Art. 23 (Volontari)

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, i quali operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, nel rispetto dei limiti posti dalla legge per quanto riguarda l'utilizzo di volontari, anche per l'eventuale svolgimento di attività educativa nelle scuole.

I volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito Registro.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Indirizzo.

Art. 24 (Scioglimento)

La Fondazione si estingue al verificarsi di una delle cause di estinzione di cui

all'art. 27 del Codice Civile, accertate dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, d'ufficio o su delibera del Consiglio di Indirizzo in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. In caso di controversia, la verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione dell'arbitro di cui al successivo articolo 25.

Nel caso di delibera del Consiglio di Indirizzo, questo delibera la nomina del liquidatore. Il liquidatore potrà essere un professionista esterno oppure un membro del Consiglio di Indirizzo

Il liquidatore procede alla liquidazione della Fondazione nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni del presente articolo.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo ad altri enti del Terzo Settore territorialmente competente ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o da vincoli derivanti dagli originari atti di conferimento del patrimonio.

La Fondazione, su delibera del Consiglio di Indirizzo, acquisiti eventuali pareri richiesti da legislazioni speciali ed a seguito di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, con o in altri Enti muniti di personalità giuridica che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

Art. 25 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i membri della Fondazione ovvero tra questi ultimi e la Fondazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della circoscrizione del Tribunale in cui ha sede legale la Fondazione, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Fondazione.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro

vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere degli organi sociali; in tal caso l'arbitro giudicherà secondo diritto e potrà disporre la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

Art. 26 (Clausola di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, la Legge 5 giugno 2016, n. 106 e il D.lgs. 3 luglio 2017 e s.m.i., e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.



